



COMUNE DIIMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del Commissario ad acta

n. 1 del 29.04.2025

OGGETTO: Art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore 09:45, nella sede municipale, il dott. Marco Viola – COMMISSARIO AD ACTA nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 di data 17.04.2025;

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

adotta la presente deliberazione in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: dott.ssa Francesca Depaoli

OGGETTO: Art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: *"Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni";*

il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che *"lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio";*

con nota prot. 972152 d.d. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia avevano siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni;

i Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio;

nello specifico, l'approvazione della convenzione in oggetto ricade fra le competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

il Comune di Imer, con nota a firma del Segretario comunale del 11.02.2025, prot. n. 744, ha comunicato alla Provincia Autonoma di Trento e al Consiglio delle Autonomie locali, che il consiglio comunale, nella seduta del 6 febbraio 2025, non ha approvato l'adesione alla convenzione; non è stata tuttavia adottata alcuna deliberazione consiliare di diniego all'adesione;

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 320 del 7 marzo 2025, che qui si richiama integralmente, ha invitato pertanto il Comune di Imer, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, all'approvazione e alla sottoscrizione dell'adesione obbligatoria a "EGATO Trentino" – Consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per la gestione integrata dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 13 bis, commi 5 e 5 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, assegnando ad esso un termine di 30 giorni per adempire, decorrente dalla data di ricevimento del provvedimento avvenuta il 13 marzo 2025 (rif. comunicazione Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente del 12 marzo 2025, prot. n. 208396); il predetto termine è decorso inutilmente;

conseguentemente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 551 del 17 aprile 2025, che qui si richiama integralmente, ha nominato un commissario per provvedere, in sostituzione del Comune inadempiente di un obbligo di legge, all'approvazione e alla sottoscrizione della convenzione;

valutato il quadro normativo complessivo della materia e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, occorre rilevare che il legislatore provinciale con la legge provinciale n. 3 del 2006 abbia recepito coerentemente i principi della legislazione statale sulla materia della gestione integrata del ciclo dei rifiuti che la Corte Costituzionale ha più volte ricondotto alla tutela dell'ambiente, materia riservata allo Stato;

in particolare, il legislatore nazionale, in attuazione della normativa comunitaria e conformemente a quanto la giurisprudenza costante della Corte costituzionale ha affermato nel corso degli anni, ha disciplinato la materia della gestione dei rifiuti, riconducendola alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attraverso l'individuazione di livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale. Il nuovo modello di governance ha previsto delle Autorità d'ambito o Enti di governo d'ambito, individuando altresì i bacini territoriali ottimali di estensione minima pari a cinquecentomila abitanti, definendo chiaramente le loro competenze e prevedendo l'adesione obbligatoria alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti da parte di tutti gli enti territoriali coinvolti. La previsione dell'obbligatorietà dell'adesione prevista dalla norma provinciale, discende direttamente dalla norma statale, segnatamente dall'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge n. 148 del 2011 e ss.mm.;

su molti dei profili della materia, la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi più volte, come detto; in particolare, e in via meramente esemplificativa, nelle sentenze n. 50 del 2013, n. 58 del 2015, n. 160 del 2016 e n. 244 del 2016, la Corte Costituzionale ha delineato chiaramente il perimetro della competenza dello Stato in materia ad esso riservata, riconducendola alla tutela dell'ambiente, chiarendo lo specifico ruolo dell'autorità d'ambito o ente di governo e quello degli enti locali in seno all'autorità d'ambito, chiarendo altresì come le norme sull'adesione obbligatoria all'autorità d'ambito non ledano l'autonomia amministrativa degli enti locali, in quanto si limitano a razionalizzare le modalità di esercizio al fine di superare la frammentazione della gestione e chiarendo infine che la scelta delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi spettino ad ogni legislatore regionale;

valutato altresì il contenuto delle note del 29 gennaio 2025, prot. 75394, a firma dell'Assessore provinciale all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti

locali, e del 4 febbraio 2025, prot. n. 95406, a firma congiunta dell'Assessore provinciale e del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e dirette a fornire riscontro a Sindaci e Presidenti di Comunità su aspetti ritenuti delicati del contenuto della convenzione costitutiva del consorzio e del ruolo degli enti aderenti, rinviando a specifico disegno di legge il rafforzamento di taluni degli aspetti ritenuti non chiari, in particolare il profilo delle modalità di scelta del presidente del consorzio e il profilo dell'iter di approvazione dello statuto del consorzio;

valutato altresì che il disegno di legge n. 54/XVII recante: “*Modificazioni urgenti della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativamente all'imposta immobiliare semplice, della legge provinciale sulla finanza locale 1993, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e disposizioni finanziarie per l'attuazione dell'articolo 29 (Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13*” è stato già approvato dalla competente commissione consiliare e calendarizzato per l'approvazione del Consiglio provinciale nella tornata del 6-8 maggio 2025;

valutato infine che, al di là della obbligatorietà e della cogenza delle azioni che il legislatore impone agli enti, l'adesione al nuovo consorzio rappresenti la miglior soluzione possibile, allo stato, per accrescere ulteriormente l'efficienza del servizio e quindi in definitiva un'opportunità che possa concorrere ad accrescere il benessere della popolazione.

Tutto ciò premesso, si ritiene sussistano i presupposti per approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Al fine di poter provvedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO

- vista la direttiva quadro sui rifiuti, direttiva 2008/98/CE, così come recepita nel Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- visto il Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare dall'articolo 195 e segg.;
- visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- visto il Piano di gestione dei rifiuti, inizialmente approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993 e i successivi aggiornamenti e piani stralcio per specifiche categorie di rifiuto;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recante “Approvazione del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”;
- visto l'articolo 13 bis, commi 5 e 5 bis, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- visti i provvedimenti della Giunta provinciale e gli altri atti sopra richiamati;
 - visto lo Statuto comunale;

- visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:
 - parere favorevole, con osservazioni, di regolarità amministrativa, reso dal Segretario comunale;
 - parere favorevole, con osservazioni, di regolarità amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio esposte in premessa e che qui si richiamano a motivazione del presente provvedimento, la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali e di procedere conseguentemente alla sottoscrizione della stessa;
2. ravvisa gli estremi di urgenza per l'approvazione del presente provvedimento e per la sottoscrizione della convenzione allegata;
3. dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
4. avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO AD ACTA

dott. Marco Viola

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Depaoli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 03 maggio 2018, n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo telematico per 10 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2025.

Imèr, 29.04.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Depaoli

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2

Imèr, 29.04.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Depaoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).